Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 80 del 07.05.2018

RETTIFICA ORDINANZA 4 DEL 8/01/2018 CONTINGIBILE ED URGENTE

PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN: FRAZIONE SACCOVESCIO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 10 PARTICELLA 107/P, 108/P

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 de. 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

VISTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018,, è stato prorogato di centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 91, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

CONSIDERATO che, con nota prot. 11024 del 30/12/2016, a firma dei tecnici squadra N. 1721, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente *"Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GE1);

VISTO: L'Ordinanza n. 4 del 8/01/2018 relativa al fabbricato con foglio 10 particella **107/P, 108/P** di cui in oggetto ;

CONSIDERATO che per errore materiale non sono stati indicati tutti i proprietari corretti riguardo alla particella in oggetto;

CHE per quanto sopra è necessario rettificare l'ordinanza n. 4 del 8/01/2018 con la presente;

PRESO ATTO che dalla lettura delle schede depositate agli atti del competente Ufficio Tecnico Comunale, si evidenzia che per l'edificio ubicato in Comune di Preci frazione Saccovescio Foglio 10 Part. 107/p, 108/p

, di proprietà dei Sigg:

- Caiola Elisabetta
- Moschi Terzilia
- Caiola Orlando

si rileva ***"Edificio inagibile"*** (***lettera E della scheda Aedes) ed in aggiunta, nel mod. GP1, viene indicato il seguente provvedimento urgente: "Rimozione tegole, sistemazione cavo elettrico";***

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, a interdire l'accesso al suddetto edificio;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità dell'immobile ubicato in Fraz. Saccovescio Comune di Preci distinto al foglio 10, particelle 107/p, 108/p di proprietà della sig.ra Caiola Elisabetta, della Sig.ra Moschi Terzilia e del Sig. Caiola Orlando, come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati,

1. Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.
2. L'esecuzione dei lavori e la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma del tecnico abilitato, costituisce titolo necessario per il provvedimento di revoca del presente atto.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
  - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
  - Al Presidente della Giunta regione Umbria;
  - Al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it);
  - Al DiComaC – ANCI di Rieti;
  - alla prefettura -UTG di Perugia;
  - Al COAR di Norcia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

COMUNE DI PRECI (Provincia di Perugia)

IL SINDACO
Bellini Pietro